

CONVENZIONE QUADRO
ACI-CSAI / Enti di Promozione Sportiva
per l'utilizzo temporaneo degli impianti sportivi

Tra

ACI Automobile Club d'Italia (di seguito, "ACI"), nella qualità di Federazione Nazionale Sportiva per lo sport automobilistico, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, nella persona del Presidente *pro tempore*, Enrico Gelpi, domiciliato per la carica presso la sede legale di ACI, Via Marsala 8, 00185 Roma;

e

Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (di seguito "CSAI"), nella qualità di organo delegato da ACI, in via permanente ed esclusiva alla gestione e all'esercizio dello sport automobilistico, con sede in Roma, Via Solferino n. 32, nella persona del Presidente *pro tempore*, Angelo Sticchi Damiani, domiciliato per la carica presso la sede legale della suddetta CSAI,

da una parte;

e

L'Ente di Promozione Sportiva Alleanza Sportiva Italiana (di seguito ASI) con sede in Roma, Via Della Colonna Antonina, 41, Codice Fiscale 96258170586, nella persona del Presidente *pro tempore*, Claudio Barbaro, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

dall'altra;

Premesso

- A) che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ("CONI"), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
- B) che ACI è la Federazione Nazionale per lo Sport automobilistico riconosciuta dal CONI e, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2004 n. 15, svolge l'attività di Federazione sportiva secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento (d.p.r. 8 settembre 1950, n. 818 e successive modificazioni). ACI, in conformità agli artt. 1.4 e 3.2 dei Principi Fondamentali del CONI approvati con

Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1391 del 10 marzo 2009, svolge la sua attività di Federazione Sportiva per lo Sport automobilistico italiano attraverso l'Organo CSAI al quale è attribuito in via permanente ed esclusiva l'esercizio e la gestione del potere sportivo ed è garantita piena autonomia normativa e finanziaria;

- C) che l'ASI, come sopra individuato, è
- un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto, a fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1224 del 15 maggio 2002;
 - riconosciuto altresì da D.M. n. 557/B.22684. 12000. A (132) del 16 dicembre 2002, Ministero degli Interni, Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, limitatamente ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3 della Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- D) che, con provvedimento n. 19946 del giorno 11 giugno 2009 (il "**Provvedimento**"), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso obbligatorio, tra l'altro, l'impegno proposto da ACI e fatto proprio da CSAI, in forza del quale "*ACI si impegna a consentire a tutti i titolari di licenza ACI-CSAI, inclusi gli ACP, di stipulare accordi con altri Enti e/o associazioni aventi ad oggetto l'utilizzo temporaneo dei loro impianti e strutture - dotati di omologazione CSAI - per l'organizzazione e lo svolgimento di eventi sportivi di natura ludica, nonché di quelli che formeranno oggetto di Convenzione. La possibilità per i titolari di licenza ACI-CSAI di concludere detti accordi con Enti e/o associazioni non affiliati sarà disciplinata da una convenzione quadro tra ACI-CSAI e tali enti e/o associazioni che garantisca il rispetto delle regole minime assicurative, sanitarie e di sicurezza*";
- (E) che l'ASI ha manifestato la propria volontà di stipulare la presente convenzione con ACI e CSAI, al fine di consentire ai soggetti ad esso associati, affiliati o comunque aderenti (di seguito, gli "**Associati all'ASI**"), di concludere accordi per l'utilizzo temporaneo degli impianti a qualsiasi titolo appartenenti a soggetti associati ad ACI-CSAI o comunque titolari di licenza ACI-CSAI (di seguito, per brevità, i "**Tesserati ACI-CSAI**");
- (F) che l'ASI ha altresì dichiarato il proprio impegno a garantire che ciascuno degli Associati all'ASI agisca nel rispetto della presente convenzione.

Tutto quanto sopra premesso, tra ACI e CSAI da una parte e l'ASI dall'altra, (di seguito, ove necessario, congiuntamente definiti come le "**Parti**") è stipulata la presente convenzione.

Articolo. 1 – Oggetto della convenzione

- 1.1 La presente convenzione è volta a stabilire le regole assicurative e di sicurezza che l'ASI e gli Associati all'ASI dovranno rispettare al fine di poter stipulare accordi con i singoli Tesserati ACI-CSAI aventi ad oggetto l'utilizzo temporaneo degli impianti a

qualsiasi titolo appartenenti a questi ultimi, per l'organizzazione di attività di natura esclusivamente ludica, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Nazionale Sportivo.

- 1.2 La possibilità di concludere accordi concernenti l'organizzazione di attività diverse da quelle ludiche è riservata ai soli Enti di Promozione Sportiva che abbiano stipulato l'apposita convenzione con ACI-CSAI e nei limiti posti dalla convenzione stessa. Si dà atto che l'ASI, in data odierna ha sottoscritto con ACI-CSAI la convenzione relativa all'organizzazione delle seguenti Competizioni: i mini-slalom e le gare sperimentali nei mini impianti.
- 1.3 L'ASI si impegna affinché ciascuno degli Associati all'ASI rispetti il contenuto della presente convenzione.
- 1.4 La decisione di stipulare o meno un accordo per l'utilizzo temporaneo degli impianti dei Tesserati ACI-CSAI e di fissare i relativi importi economici è riservata alla piena autonomia e all'insindacabile giudizio di ciascuno dei Tesserati ACI-CSAI. Nessuna responsabilità potrà essere imputata ad ACI e/o a CSAI in relazione a tali condotte.

Articolo. 2 – Rispetto delle norme in materia di sicurezza

- 2.1 Nell'organizzazione di attività ludiche e delle attività di cui al precedente articolo 1.2 – ove applicabile – nel contesto degli impianti appartenenti a qualsiasi titolo a Tesserati ACI-CSAI, l'ASI e ciascuno degli Associati all'ASI dovranno rispettare tutte le norme in materia di sicurezza previste per dette attività nei regolamenti e disposizioni CSAI, con particolare riguardo a tutte le attrezzature e precauzioni previste da CSAI a tutela dell'incolumità degli atleti e del pubblico.

Articolo. 3 – Rispetto delle norme sanitarie

- 3.1 Nell'organizzazione di attività ludiche e delle attività di cui al precedente articolo 1.2 – ove applicabile – nel contesto degli impianti appartenenti a qualsiasi titolo a Tesserati ACI-CSAI, l'ASI e ciascuno degli Associati all'ASI dovranno rispettare tutte le norme in materia sanitaria previste dalla normativa vigente, nonché dai regolamenti e disposizioni CSAI, con particolare riguardo alle idoneità mediche richieste per la partecipazione ai singoli eventi.

Articolo. 4 – Norme assicurative

- 4.1 Nell'organizzazione di attività ludiche e delle attività di cui al precedente articolo 1.2 – ove applicabile – nel contesto degli impianti appartenenti a qualsiasi titolo a Tesserati ACI-CSAI, l'ASI e ciascuno degli Associati all'ASI dovranno rispettare tutte le norme in materia di prevenzione assicurativa prescritte dalla normativa vigente, nonché dai regolamenti e disposizioni CSAI.

Articolo. 5 – Controllo da parte di CSAI

- 5.1 CSAI si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento, sia prima che durante lo svolgimento delle attività ludiche – nonché di quelle di cui al precedente art. 1.2, ove applicabile – organizzate dall'ASI o dagli Associati all'ASI presso gli impianti dei Tesserati ACI-CSAI, che le regole di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 siano effettivamente rispettate.
- 5.2 Al fine di garantire un più efficace ed adeguato controllo del rispetto delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, i Tesserati ACI-CSAI che concluderanno accordi con l'ASI o con gli Associati all'ASI potranno in qualsiasi momento comunicare a CSAI il mancato rispetto degli standard sportivi e di sicurezza.
- 5.3 Ove all'esito dei suddetti accertamenti CSAI dovesse constatare una violazione degli obblighi facenti capo all'ASI o agli Associati all'ASI, CSAI avrà facoltà di risolvere la presente convenzione e, quindi, di proibire all'ASI di proseguire i propri rapporti con i Tesserati ACI-CSAI.

Articolo. 6 – Oneri finanziari

La presente convenzione non comporta alcuna obbligazione di natura finanziaria o pecuniaria dell'ASI nei confronti di ACI e/o di CSAI. Gli oneri che l'ASI o ciascuno degli Associati all'ASI dovranno corrispondere per poter usufruire degli impianti oggetto di futuro accordo saranno stabiliti in piena autonomia e secondo l'insindacabile giudizio di ciascuno dei Tesserati ACI-CSAI che stipulerà detto accordo.

Articolo. 7 – Durata della convenzione

- 7.1 La durata della convenzione è di due anni dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al completamento del quadriennio olimpico, qualora non venga disdetta da una delle Parti, con lettera raccomandata da inviare entro il 30 novembre di ogni anno.
- 7.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione trova il proprio fondamento nel Provvedimento. Qualora il Provvedimento venisse per qualsiasi ragione dichiarato nullo, annullato, revocato o reso comunque inefficace, la convenzione cesserà di avere effetto, senza necessità di ulteriori comunicazioni tra le Parti.

7.3 Qualora il Provvedimento venisse modificato, rettificato o comunque emendato in una sua parte rilevante per la presente convenzione, le Parti concorderanno in buona fede le azioni da intraprendere.

7.4 L'applicabilità del presente accordo alle attività di cui al precedente art. 1.2 è subordinata all'avvenuta sottoscrizione della Convenzione ACI-CSAI/ASI ed al permanere dell'efficacia di quest'ultima. Le Parti si danno reciprocamente atto che, in caso di cessazione dell'efficacia per qualsiasi motivo della suddetta Convenzione, il presente accordo resterà applicabile alle sole attività di cui al precedente art. 1.1, salvo il verificarsi di ulteriori eventi risolutivi o di diversa volontà delle parti.

Articolo. 8 – Controversie

Fermo restando che quanto previsto dalle convenzioni applicabili con riferimento alle attività di cui all'art. 1.2, le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

Roma, 30 MARZO 2010

CSAI

ASI

Il Presidente

Angelo Sicchi Damiani

Il Presidente

Il Presidente

Claudio Barbaro

ACI

Il Presidente

Enrico Gelpi